



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.19.04 / fasc. ABAP (Giada) 1276

Allegati:

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP 4789]
(dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
(mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it)

All'ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
Direzione Centrale Vigilanza Tecnica
(protocollo@pec.enac.gov.it)

Oggetto: **OLBIA (SS) – Aeroporto di Olbia Costa Smeralda. Piano di Sviluppo Aeroportuale. PROLUNGAMENTO PISTA DI VOLO 23, NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO ALL'AEROPORTO E OPERE CONNESSE – 2° Stralcio funzionale e riqualifica dell'infrastruttura esistente.**

Decreto legislativo n. 152/2006 (VIA) - Verifica di OTTEMPERANZA (art. 28)

Proponente: ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

Parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

e.p.c.

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS
[ID_VIP 4789]
(ctva@pec.minambiente.it)

e. p. c.

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali - SVA
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

e. p.c.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

e. p.c.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

e. p.c.

Alla Società GEASAR S.p.A.
(geasar@pec.it)

L'ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, con istanza prot. n. 79208 del 04/07/2019 (pervenuta il 17/07/2019), ha chiesto la verifica dell'ottemperanza alle condizioni ambientali (ex “prescrizioni”) del decreto di compatibilità ambientale DSA-DEC-2009 n. 1372 del 21/10/2009 per il progetto relativo **all'Aeroporto di Olbia Costa Smeralda. Piano di Sviluppo Aeroportuale. PROLUNGAMENTO PISTA DI VOLO 23, NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO ALL'AEROPORTO E OPERE CONNESSE – 2° Stralcio funzionale e riqualifica dell'infrastruttura esistente**, localizzato nel Comune di Olbia (SS);

visto quanto comunicato dal **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. DVA.RU.U.19790 del 29/07/2019, in merito all'avvio del procedimento amministrativo di verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni di cui alla lettera A) (dal n. 1 al n. 9) del decreto di compatibilità ambientale DSA-DEC-2009 n. 1372 del 21/10/2009;

visto il decreto di compatibilità ambientale DSA-DEC-2009 n. 1372 del 21/10/2009 e il parere tecnico istruttorio espresso nell'ambito della medesima procedura dall'allora Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee con nota prot. n. DG/PAAC/34.19.04/1282/2009 del 27/01/2009;

considerato che il suddetto decreto di compatibilità ambientale stabilisce che “... *Le prescrizioni elencate alla lettera a) saranno sottoposte alla verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quelle di cui alla lettera b) e lettera c) saranno demandate alla competenza rispettivamente del Ministero per i beni e le attività culturali e della Regione [Autonoma della Sardegna]*”.

considerato, pertanto, che oggi compete alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito “Direzione generale ABAP”), ai sensi del DPCM n. 76 del 19/06/2019, la verifica di ottemperanza da parte del proponente delle prescrizioni (oggi “condizioni ambientali”) di cui alla lettera B) contenute nel suddetto decreto per quanto in merito attribuito allora Ministero per i beni e le attività culturali, a collaborazione di quanto spettante all'Autorità competente in materia di VIA, rappresentata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare l'articolo 28, *Monitoraggio*;

visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”, in particolare l'art. 23, *Disposizioni transitorie e finali*, comma 3, il quale ultimo stabilisce che “*alle attività di monitoraggio ... adottati secondo la normativa previgente, nonché alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 17*” del medesimo decreto, che ha sostituito l'intero previgente articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

visto il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale*”;

2



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

28/10/2019

considerato che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 26135 del 23/09/2019, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al procedimento in argomento, si comunica a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Sassari che l'ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, con nota prot. n. 79208 del 04/07/2019 (allegata alla presente), ha chiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza alle prescrizioni del decreto ministeriale di dichiarazione di compatibilità ambientale n. DSA-DEC-2009-1372 del 21/10/2009.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.RU.U.0019790 del 29/07/2019, ha chiesto a questo Ministero di voler tempestivamente trasmettere alla stessa gli esiti delle verifiche condotte in merito all'avvenuta ottemperanza da parte del proponente delle prescrizioni (oggi "condizioni ambientali") di cui alla lettera B) del decreto ministeriale di dichiarazione di compatibilità ambientale n. DSA-DEC-2009-1372 del 21/10/2009.

Agli Uffici del MiBAC in indirizzo si fa presente che la documentazione trasmessa dall'ENAC può essere consultata sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai seguenti indirizzi:

- 1) decreto ministeriale di dichiarazione di compatibilità ambientale n. DSA-DEC-2009-1372 del 21/10/2009 [ID-VIP 263] – comprensivo del parere tecnico istruttorio reso dall'allora Direzione generale PBAAC con nota prot. n. 1282 del 27/01/2009:

www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure" => sezione "Provvedimenti" => "Valutazione Impatto Ambientale" => "Provvedimenti VIA" => "Progetti" => "Aeroporto di Olbia Costa Smeralda - Piano di sviluppo aeroportuale"

- 2) documentazione prodotta con l'istanza dell'ENAC del 04/07/2019 [ID-VIP 4789]:

www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure" => sezione "Procedure in corso" => "Verifica di ottemperanza" => "Progetti" => "Aeroporto di Olbia Costa Smeralda - Piano di sviluppo aeroportuale".

Ciò premesso, nel merito di quanto richiesto in verifica a questo Ministero, si deve tuttavia evidenziare all'ENAC, anch'essa in indirizzo, che con l'istanza non risulta essere stato trasmesso il progetto esecutivo del 2° STRALCIO FUNZIONALE E RIQUALIFICA DELL'INFRASTRUTTURA ESISTENTE, che, pertanto, si chiede di voler produrre a questo Ministero (Direzione generale ABAP e Soprintendenza ABAP di Sassari, ovvero al MATTM-DVA per la relativa pubblicazione sul proprio sito web dedicato); si chiede, altresì, di voler produrre un elaborato planimetrico generale dell'area aeroportuale a cui si riferisce il Piano di sviluppo aeroportuale oggetto del decreto di compatibilità ambientale del 2009, con il quale elaborato siano evidenziate le aree interessate dal presente 2° Stralcio, come anche quelle del 1° Stralcio realizzato.

In merito alla documentazione già inoltrata con l'istanza del 04/07/2019, appare altresì necessario osservare che non risulta condivisibile, a giudizio di questa Direzione generale ABAP, l'affermazione contenuta nel documento denominato "Verifica di ottemperanza alla valutazione di impatto ambientale" (p. 8) del Progetto Esecutivo relativa alla "non" attinenza della prescrizione n. B.4) del decreto in questione per il presente progetto del 2° Stralcio, attinenza attribuita da codesto proponente al solo "sito archeologico da preservare" individuato nella tavola LX15 dell'originaria istanza VIA. Tale non condivisione deriva dalla lettura di quanto riportato nella prescrizione B.4), la quale fa riferimento all'intera realizzazione delle opere previste nel Piano di sviluppo aeroportuale e non solo al citato sito archeologico.

Occorre, altresì, evidenziare come risulti necessario che vengano esposti (alla luce, anche, di quanto sopra espresso a riguardo della prescrizione n. B.4) i criteri adottati per la determinazione della somma accantonata nel Quadro Economico del progetto esecutivo di cui trattasi per la realizzazione di "eventuali scavi archeologici", in quanto la stessa cifra appare di particolare esiguità.

Considerato che agli atti di questa Direzione generale ABAP non risulta alcuna precedente istanza dell'ENAC in merito alla verifica di ottemperanza per lo stesso decreto ministeriale sopra richiamato relativamente alle opere del 1° Stralcio che si dichiara essere state già realizzate (se non quanto riferito al



procedimento di conformità urbanistica e accertamento dell'Intesa Stato/Regione svolto nel 2013-2014 dal MIT-Provveditorato interregionale per le OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna), si deve, altresì, evidenziare al medesimo Ente la necessità per questa Direzione generale ABAP di avere contezza, per le suddette opere realizzate, dell'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni espresse da questo Ministero nel richiamato decreto ministeriale.

Per quanto sopra e in attesa di ricevere la documentazione e i chiarimenti richiesti, si deve giocare forza evidenziare a codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e a codesta ENAC l'impossibilità per questo Ministero di avviare la verifica di ottemperanza richiesta >;

considerato che la Società GEASAR S.p.A. – in nome e per conto dell'ENAC Ente Nazionale per l'Aviazione Civile – il 01/10/2019 e il 02/10/2019, ha anticipato al Responsabile del Procedimento del Servizio V della Direzione generale ABAP le informazioni, i documenti e gli elaborati grafici atti a riscontrare le richieste formulate dalla Direzione generale ABAP con la predetta nota del 23/09/2019;

considerato che la Società GEASAR S.p.A. – in nome e per conto dell'ENAC Ente Nazionale per l'Aviazione Civile – il 01/10/2019 ha consegnato alla Direzione generale ABAP il Progetto Esecutivo del Piano di Sviluppo Aeroportuale. *PROLUNGAMENTO PISTA DI VOLO 23, NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO ALL'AEROPORTO E OPERE CONNESSE – 2° Stralcio funzionale e riqualifica dell'infrastruttura esistente*, di cui trattasi;

considerato che la Società GEASAR S.p.A. – in nome e per conto dell'ENAC Ente Nazionale per l'Aviazione Civile – con nota prot. n. 269 del 02/10/2019, ha trasmesso formalmente le suddette informazioni, i documenti e gli elaborati grafici atti a riscontrare le richieste formulate dalla Direzione generale ABAP con la predetta nota del 23/09/2019, comunicando quanto segue:

< La presente fa riferimento alla nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio V, prot. 26135-P del 23/09/2019 e ai successivi chiarimenti intercorsi per le vie brevi.

Come richiesto si trasmette in allegato:

- copia digitale su supporto CD e in formato PDF dell'intero progetto esecutivo in oggetto (trasmissione via corriere);*
- planimetria generale del Piano di Sviluppo Aeroportuale (PSA) in cui sono evidenziate sia le aree interessate dall'attuale progetto, sia quelle del 1° stralcio (le aree in parte si sovrappongono).*

E' inoltre possibile scaricare l'intero progetto esecutivo al seguente link:

http://doc.olbia.aero/up/upload/docs/Prolungamento_pista_B.zip;

si precisa che si tratta di un link al ns. server istituzionale interno, interamente controllato dalla scrivente e sicuro.

Come indicato nella planimetria allegata si segnala che le aree del progetto in oggetto, sono in buona parte interne alle aree di volo dell'aeroporto, ossia interne all'esistente recinzione doganale, mentre le aree esterne son state quasi tutte già interessate dai lavori del 1° stralcio. In sostanza le uniche aree non interessate da precedenti cantieri sono quelle in rosso ad est della SS125. Su gran parte di queste si prevede unicamente la realizzazione del cosiddetto "sentiero di avvicinamento", con la realizzazione di modesti lavori di scavo per la realizzazione di basamenti superficiali e di un cavidotto.

In ogni caso tutti i lavori di scavo previsti nel progetto in oggetto saranno seguiti costantemente da personale specializzato archeologico (prescrizione del Capitolato a carico dell'impresa - cfr. elaborato di progetto RE.12.1 - "Verifica di ottemperanza alla valutazione di impatto ambientale" pag. 7);

Son queste le ragioni che hanno portato a stimare, nel quadro economico di progetto, in €5.000 i costi per eventuali scavi archeologici a carico della Stazione Appaltante. Eventuali ulteriori necessità potranno comunque essere assicurate con somme del quadro economico per imprevisti e con le economie ottenute in gara.

Relativamente ai lavori del 1° stralcio, si precisa che gli stessi rientrano nell'ambito dei lavori affidati al Commissario delegato per l'emergenza per la realizzazione della strada Statale Sassari - Olbia (di seguito "Commissario"). Detti lavori hanno riguardato in sostanza lo spostamento della SS125, necessario per consentire i lavori veri e propri di prolungamento pista previsti nell'intervento in oggetto.

Il Commissario presentò istanza per la verifica di ottemperanza alla VIA del 1° stralcio con nota 635



del 23.8.2012, che si allega alla presente, la quale risulta inviata anche alla Direzione Generale della Sardegna del MiBAC.

A maggior chiarimento e per opportuna informazione si trasmettono inoltre i seguenti documenti relativi al 1° stralcio:

- nota del Commissario prot. 311 del 30/04/2012 di approvazione delle Conferenza di Servizi (CdS) decisoria, tenuta dal Commissario in data 24/10/2012; l'allegato "A" a questa nota è il verbale della CdS in cui, a pag. 5, è riportato il parere favorevole del MiBAC;
- parere favorevole espresso dal Servizio Tutela Paesaggistica per la Provincia di Olbia Tempio con nota prot. 33404 del 06/06/2012;
- verifica di ottemperanza al Decreto VIA rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare con prot. DVA-2013-0000486 del 09/01/2013.

Con l'occasione si conferma che è intenzione della scrivente adempiere interamente e immediatamente a tutte le prescrizioni della VIA. A maggior ragione in considerazione del fatto che c'è oggettivamente un'estrema urgenza di realizzare i lavori in oggetto che comprendono il rifacimento della pista di volo e che possono essere realizzati, con la chiusura dell'aeroporto totale per 40 gg, unicamente fra i mesi di febbraio e marzo 2020.

Saltare per qualsiasi motivo questa finestra temporale implicherebbe lo slittamento di un intero anno, dal febbraio-marzo 2021, con il rischio di pesanti e negative conseguenze per il servizio pubblico fornito dall'aeroporto nel corso delle prossime stagioni primaverile ed estiva.

E' già stata effettuata la gara d'appalto e stiamo per firmare il contratto con l'impresa (importo circa 30 milioni di €). Infatti per poter fare i lavori fra febbraio e marzo 2020 occorre organizzarli nel dettaglio fin da ora.

Anche in relazione ai contatti tenuti in questi anni con la locale Soprintendenza Archeologica, eravamo in buona fede convinti di aver sempre rispettato ogni prescrizione.

In ogni caso, si conferma che siamo a totale disposizione per fare immediatamente quanto eventualmente ritenuto necessario per consentire l'effettuazione dei lavori nei tempi programmati ed evitare lo slittamento degli stessi di un intero anno.

Nel rimanere a disposizione e in attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti

Allegati:

- 1_copia digitale su supporto CD e in formato PDF dell'intero progetto esecutivo in oggetto (trasmissione via corriere);
- 2_planimetria generale del Piano di Sviluppo Aeroportuale (PSA) in cui sono evidenziate sia le aree interessate dall'attuale progetto, sia quelle del 1° stralcio;
- 3_istanza per la verifica di ottemperanza alla VIA del 1° stralcio con nota 635 del 23.8.2012;
- 4_nota del commissario prot. 311 del 30/04/2012 di approvazione delle conferenze di Servizi (CdS) decisoria, tenuta dal commissario in data 24/10/2012;
- 5_parere favorevole espresso dal Servizio Tutela Paesaggistica per la Provincia di Olbia Tempio con nota prot. 33404 del 06/06/2012;
- 6_verifica di ottemperanza al Decreto VIA rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare con prot. DVA-2013-0000486 del 09/01/2013 >.

considerato che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 27692 del 07/10/2019, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al procedimento in argomento e facendo seguito alla nota prot. n. 26135 del 23/09/2019, si comunica a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Sassari che la Società GEASAR S.p.A., per conto dell'ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, con nota prot. n. 269 del 02/10/2019 (allegata alla presente), ha trasmesso i chiarimenti e la documentazione ritenuta necessaria per la verifica di ottemperanza delle prescrizioni (oggi "condizioni ambientali") dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali di cui al decreto ministeriale di dichiarazione di compatibilità ambientale n. DSA-DEC-2009-1372 del 21/10/2009 (lett. b).

La Società GEASAR S.p.A. ha, inoltre, trasmesso il 02/10/2019, per le vie brevi, a questa Direzione generale ABAP il provvedimento finale emesso dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna – Sede Coordinata di Cagliari prot. n. 10511 del 18/03/2019 (che si

5



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

allega), relativo al perfezionamento dell'intesa Stato/Regione per la localizzazione e realizzazione dell'opera, come anche la sua autorizzazione.

Per quanto sopra e facendo seguito a quanto già evidenziato il 03/10/2019 per le vie brevi dal Responsabile del procedimento di questo Servizio V, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Sassari di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II, Servizio III e Servizio V), entro 10 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale sulla verifica di ottemperanza di cui trattasi.

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP che lo stesso parere dovrà essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito, invece, delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

Si richiama l'attenzione di codesta Soprintendenza ABAP al rispetto rigoroso del termine di cui sopra, per consentire alla scrivente l'espressione del parere di questo Ministero sulla verifica di ottemperanza richiesta.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >.

considerato che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con nota prot. n. 11395 del 16/10/2019 (pervenuta alla Direzione generale ABAP il 22/10/2019), ha espresso il seguente parere endoprocedimentale:

< In riferimento alla nota della Soc. Geasar n. 269 del 2.10.2019 e alla nota di codesta Direzione Generale richiamata in oggetto, si comunica quanto segue.

Tutela del patrimonio architettonico e paesaggistico

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1. Beni architettonici

Nell'area interessata dagli interventi non sono presenti beni architettonici tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 né beni oggetto di dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 42/20[04]

1.2. Beni paesaggistici

1.2.a. Decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

La zona costiera del Comune di Olbia è interessata dai D.M. 30.11.1965 e dal D.M. di rettifica 10/01/1968, parte delle aree interessate degli interventi in oggetto sono ricomprese all'interno della delimitazione dei due Decreti di tutela. Tuttavia tali aree, già interessate da viabilità e opere connesse, non conservano elementi di valore paesaggistico richiamati nel D.M. di tutela.

1.2.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice:



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

A sud dell'area aeroportuale è da segnalare il Fiume Padrongianus ma le opere relative al 2° stralcio funzionale non interessano la fascia di tutela paesaggistica dei 150 mt.

1.2.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti:

L'area di intervento ricade all'interno dell'ambito 18 - Golfo di Olbia, del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna.

1.2.d. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

Considerato che le opere relative al 2° stralcio sono ricomprese per la gran parte all'interno dell'area già con destinazione aeroportuale, non interessano beni architettonici, non incidono direttamente su elementi di pregio paesaggistico e non determinano rischio di compromissione delle aree sottoposte a tutela, e considerato che tutti gli interventi non risultano in contrasto con le norme di attuazione del Piano Paesaggistico, non si rilevano criticità in relazione a beni tutelati.

Tutela del patrimonio archeologico

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.2. Beni archeologici

1.2.a Non esistono beni vincolati

1.2.b Non esistono beni tutelati ope legis

1.2.c Non esistono previsioni vincolanti in strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

2.3. Beni archeologici

2.3.b. Prendendo atto di quanto dichiarato nella citata nota della Geasar, ovvero che "tutti i lavori di scavo previsti nel progetto in oggetto saranno seguiti costantemente da personale specializzato archeologico" e che "per eventuali scavi archeologici a carico della Stazione Appaltante....eventuali ulteriori necessità potranno comunque essere assicurate con somme del quadro economico per imprevisti e con le economie ottenute in gara", si valuta che tale misura appare sufficiente ai fini della tutela del patrimonio archeologico, dal momento che nelle aree coinvolte dai lavori, ben note al personale di questo Ufficio operante in Olbia, non sono note in superficie presenze archeologiche né di esse c'è notizia sia in bibliografia che nei dati d'archivio. Sarà cura della Soc. Geasar comunicare preventivamente a questo Ufficio la data dell'inizio dei lavori e il nominativo dell'archeologo/a incaricato/a della sorveglianza degli stessi.

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE PER GLI ASPETTI DI COMPETENZA DELLA SOPRINTENDENZA ABAP

Esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, viste le prescrizioni impartite dalle Soprintendenze di settore per gli aspetti di competenza, verificato a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto che non emergono criticità in relazione agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza e che non sono variati gli interventi già assentiti, si conferma il parere favorevole con la condizione che venga comunicata preventivamente a questo Ufficio la data dell'inizio dei lavori e il nominativo dell'archeologo/a incaricato/a della sorveglianza degli stessi >;

considerato che il **Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico** e il **Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP**, sono stati avvisati, per le vie brevi il 22/10/2019, dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, **Tutela del paesaggio**, della Direzione generale ABAP di quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel suddetto parere per le Aree funzionali del **Patrimonio archeologico** e del **Patrimonio architettonico**, concordando in pari data il Servizio III sulla non evenienza di potenziali impatti significativi e negativi sul fattore ambientale di relativa competenza e, pertanto, al fine di non aggravare il presente procedimento, lo stesso Servizio III ha ritenuto di condividere, per le medesime vie brevi, gli aspetti di propria competenza come esposti nel parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP del 16/10/2019, senza l'espressione di un relativo formale contributo istruttorio;

considerato che il **Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale**

7



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

ABAP, con nota prot. interno n. 30132 del 23/10/2019, ha espresso il seguente formale contributo istruttorio:
< Si fa seguito alla nota prot. 11395 del 16.10.2019 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro che, in risposta alle note prot. 26135 del 23.09.2019 e 27692 del 07.10.2019 del Servizio V Direzione Generale ABAP, ha espresso le proprie valutazioni di competenza in merito alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni relative alla tutela archeologica per il progetto sopra indicato.

Si rileva che per quanto strettamente riferito al progetto del 2° Stralcio di cui trattasi:

- Prescrizione di cui alla lettera B), n. 1: non ottemperabile in questa fase; si prende atto di quanto comunicato dalla Società GEASAR S.p.A., con la nota prot. n. 269 del 02/10/2019 – per conto dell'ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, in merito alla previsione che tutti i lavori di scavo previsti nel progetto in oggetto saranno seguiti costantemente da personale specializzato archeologico. Si precisa, comunque, che tale sorveglianza dovrà attuarsi anche per quanto riguarda "...gli scotichi iniziali dei cantieri e delle strade di cantiere da aprirsi ex novo o modificarsi ...";
- Prescrizione di cui alla lettera B), n. 2: non ottemperabile in questa fase;
- Prescrizione di cui alla lettera B), n. 3: non ottemperabile in questa fase; ai fini di quanto previsti nella presente prescrizione, si precisa all'ENAC che gli obblighi qui richiamati e comunque a carico del proponente – come anche del Direttore dei Lavori – sono riferiti alle disposizioni degli articoli 90, 161, 169 e 175, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico, con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione in caso di relative scoperte fortuite – anche dubbie - alla competente Soprintendenza e alla contestuale sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto al fine di consentire le verifiche tecniche di legge da parte del medesimo Ufficio periferico di questo Ministero;
- Prescrizione di cui alla lettera B), n. 4: non ottemperata; si rileva che la prescrizione di predisporre e concordare anche con la competente Soprintendenza, con largo anticipo, un cronoprogramma delle indagini e degli accertamenti preventivi non è stata ancora ottemperata e, anzi, nel citato parere endoprocedimentale della Soprintendenza non è previsto il ricorso alle procedure di archeologia preventiva bensì, come sopra accennato, alla sorveglianza in corso d'opera di cui alla prescrizione B.1. Quanto sopra è pertanto difforme rispetto a quanto previsto nel progetto DSA-DEC_2009_0001372, ed è stato espresso dalla competente Soprintendenza ABAP – come anche confermato, per le vie brevi il 22/10/2019, dal funzionario archeologi[co] di zona del medesimo Ufficio periferico del MiBACT - sulla base delle ulteriori conoscenze fin qui acquisite nel tempo sul campo, dalle quali emerge la relativa consapevolezza della mancanza di emergenze archeologiche di superficie tali da dover richiederne l'applicazione (cfr. p. 3 del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP del 16.10.2019: "...tale misura [nota del Servizio II: quella di cui alla prescrizione n. B.1] appare sufficiente ai fini della tutela del patrimonio archeologico, dal momento che nelle aree coinvolte dai lavori, ben note al personale di questo Ufficio operante in Olbia, non sono note in superficie presenze archeologiche né di esse c'è notizia sia in bibliografia che nei dati d'archivio ..."). È in ogni caso necessario evidenziare all'ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile che quanto sopra oggi determinato dal competente Ufficio periferico del MiBACT potrebbe determinare criticità e ritardi nel corso della fase esecutiva dei lavori a causa di scoperte fortuite. In caso di rinvenimenti a carattere archeologico – anche dubbio - nelle fasi esecutive, la competente Soprintendenza ABAP potrà quindi comunque valutarne l'entità e l'effettivo interesse archeologico, anche in relazione alla fattibilità delle opere in progetto e richiedere l'esecuzione di sondaggi preventivi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 42/2004. Per quanto sopra e quale misura esecutiva delle previsioni del DSA-DEC_2009_0001372, si deve prescrivere all'ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile di:
 - a) comunicare l'inizio dei lavori, con un anticipo di almeno 7 (sette) giorni, alla competente Soprintendenza ABAP, inviando contestualmente il cronoprogramma aggiornato delle attività previste per i lavori di scavo, al fine di predisporre gli opportuni sopralluoghi del predetto Ufficio periferico del MiBACT;

8



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

28/10/2019

b) *comunicare alla competente Soprintendenza ABAP, nello stesso termine di 7 (sette) giorni di cui alla prescrizione esecutivi di cui alla lettera a), il nominativo del personale archeologico specializzato e fornito degli idonei requisiti di legge che sarà incaricato della sorveglianza, con oneri a carico del proponente, ai sensi della prescrizione n. B.1;*

- *Prescrizione di cui alla lettera B), n. 5: non ottemperabile in questa fase;*
- *Prescrizione di cui alla lettera B), n. 6: non ottemperabile in questa fase; si richiama a riguardo quanto già prescritto ai nn. B.1, B.2 e B.3 del DSA-DEC_2009_0001372;*
- *Prescrizione di cui alla lettera B), n. 7: non ottemperabile in questa fase; si prende atto che i lavori previsti nel presente 2° Stralcio non sono limitrofi all'area indicata alla prescrizione n. B.1, rappresentando, comunque, che agli atti della Direzione generale ABAP non si rinviene alcuna precedente comunicazione dell'ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile in merito all'avvenuta ottemperanza di tale prescrizione durante l'approvazione e realizzazione del 1° Stralcio del progetto globale di cui trattasi;*
- *Prescrizione di cui alla lettera B), n. 8: ottemperata; come già rilevato nella nota prot. 26135 del 23.09.2019 di questa Direzione Generale, la somma accantonata nel Quadro Economico del progetto esecutivo (pari a 5000,00 euro) risulta inadeguata a coprire il complesso delle indagini archeologiche così come previste alle prescrizioni B.1 e B.4. Tuttavia, si prende atto di quanto precisato in merito dalla Società GEASAR S.p.A., con la nota prot. n. 269 del 02/10/2019 – per conto dell'ENAC -, e ripreso nel parere endoprocedimentale prot. n. 11395 del 16.10.2019 della competente Soprintendenza, per la quale è stata riportato la disponibilità della Società GEASAR S.p.A. – per conto dell'ENAC -, responsabile dell'intervento, a sostenere le eventuali ulteriori necessità economiche con somme disponibili nel Quadro Economico per imprevisti e con le economie ottenute in gara. In tal senso, si può ritenere ottemperata la prescrizione in argomento>;*

considerato che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con Provvedimento Direttoriale prot. n. DVA-2013-486 del 09/01/2013 ha determinato l'ottemperanza alla prescrizione di cui alla lettera A), n. 1 (“... in riferimento al solo spostamento della SS.125”), del decreto di compatibilità ambientale DSA-DEC-2009-1372 del 21/10/2009, sulla scorta di quanto espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS con il parere n. 1131 del 14/12/2012, a riscontro dell'istanza prot. n. 635 del 23/08/2012 del Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle Province di Sassari e Olbia-Tempio in relazione alla strada statale Sassari-Olbia – OPCM n. 3869 del 23/04/2010 – OPCM n. 3895 del 20/08/2010, con la quale si fa riferimento alle relative Ordinanze commissariali n. 282/26 del 20/04/2012 (di approvazione delle risultanze della Conferenza di Servizi tenutasi il 24/01/2012) e n. 580/61 del 31/07/2012 (di approvazione del progetto citato in oggetto alla stessa nota prot. n. 635 sopra citata);

considerato che dalla nota prot. n. 635 del 23/08/2012 del Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle Province di Sassari e Olbia-Tempio in relazione alla strada statale Sassari-Olbia – OPCM n. 3869 del 23/04/2010 – OPCM n. 3895 del 20/08/2010 è riportato che, con nota acquisita al relativo protocollo con il n. 15842 del 29/06/2012, l'allora Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna ha espresso in merito il proprio parere di coerenza del progetto presentato con quanto prescritto dal decreto di compatibilità ambientale DSA-DEC-2009-1372 del 21/10/2009;

vista la nota prot. n. 87 del 02/01/2019 del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP, recante *La Maddalena (SS) – Interventi relativi al grande evento della Presidenza italiana del G8. Provvedimenti adottati dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna di cui all'art. 8 comma 7 bis dell'OPCM 3663/2008 come modificata ed integrata con OPCM 3669/2008. Termine della dichiarazione di riservatezza e segretezza;*

vista la nota prot. n. 88 del 02/01/2019 del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP, recante *La Maddalena (SS) – Interventi relativi al grande evento della Presidenza italiana del G8. Interventi su beni culturali interessati dall'OPCM 3663/2008 come modificata ed integrata con OPCM 3669/2008, sottoposti alla qualificazione di riservatezza e segretezza.*

9



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Termine della dichiarazione di riservatezza e segretezza;

visto il provvedimento finale del **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna – Sede Coordinata di Cagliari** prot. n. 10511 del 18/03/2019, con il quale il progetto in esame relativo al 2° Stralcio è stato autorizzato come anche oggetto di dichiarazione del perfezionamento dell’*intesa Stato-Regione Autonoma della Sardegna per la sua localizzazione e realizzazione*, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 81 del DPR n. 616 del 1977 e dal DPR n. 383 del 1994, nell’ambito del quale procedimento risulta che il Segretariato regionale del MiBACT per la Sardegna e la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro sono stati convocati a partecipare alla Conferenza di Servizi del 16/11/2018 dal suddetto Provveditorato con nota prot. n. 40471 del 05/10/2018, comunicando il primo Ufficio periferico del MiBACT, con nota prot. n. 5133 dell’11/10/2018, la sua non competenza in merito;

considerato che al suddetto provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna – Sede Coordinata di Cagliari, prot. n. 10511 del 18/03/2019, è allegato al n. 4 il parere favorevole dell’allora Servizio tutela paesaggio e vigilanza province Sassari e Olbia-Tempio prot. n. 42089 del 07/11/2018, come anche al n. 14 l’ulteriore relativo parere favorevole confermativo prot. n. 2167 del 17/01/2019, entrambi indirizzati anche alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio;

visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

visto la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l’altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*;

visto il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”*, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di *“Ministero per i beni e le attività culturali”*;

visto il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019), per il quale l’allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*;

visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*, pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004;

visto il DPCM 19 giugno 2019, n. 76, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”* (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 184 del 07/08/2019; registrato dalla Corte dei Conti il 25/07/2019 al n. 2851), il quale ha abrogato il DPCM 29 agosto 2014, n. 171.

visto quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante *“Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”*, registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell’11/02/2016);

visto il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e

10



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

28/10/2019

paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei Conti al numero 1-2971 del 30/08/2019;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

considerato che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) ha approvato in via definitiva ai sensi dell’articolo 143 del D.Lgs. 42/2004 il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore;

considerato che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/14 del 16 aprile 2008 ha approvato l’elenco del *Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici ed identitari* definiti dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo (Norme Tecniche di Attuazione, articoli 48 e 51);

considerato che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/1 del 10/10/2014 ha unilateralmente revocato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/2 del 25/10/2013 di approvazione preliminare del Piano paesaggistico regionale e contemporaneamente approvato unilateralmente il “*Repertorio del Mosaico, aggiornato al 3 ottobre 2014*”, disponendone la pubblicazione sul BURAS, avvenuta nel relativo Supplemento Ordinario n. 54 al n. 51 del 23/10/2014;

considerato che nella suddetta Deliberazione n. 39/1 si specifica “... *di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello pubblicato sul supplemento straordinario n. 1 al BURAS n. 17 del 20 maggio 2008 ...*”;

considerato che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 del 29/12/2016, recante “*Approvazione aggiornamento al 30 settembre 2016 del Mosaico dei beni paesaggistici e beni identitari*” (cosiddetto *Repertorio del Mosaico 2016*), resa pubblica con il relativo allegato sul sito della medesima Regione il 18/01/2017, ha unilateralmente approvato il “*Repertorio del Mosaico, aggiornato al 30 settembre 2016*”, disponendone la pubblicazione sul BURAS;

considerato che nella suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 si delibera “... *di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 39/1 del 10 ottobre 2014 e pubblicato sul supplemento straordinario n. 54 al BURAS n. 51 del 23 ottobre 2014 ...*”;

considerato che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/14 dell’11/04/2017, la Regione Autonoma della Sardegna ha unilateralmente approvato un *addendum* al *Repertorio del Mosaico 2016* per quanto riguarda i risultati di alcune copianificazioni paesaggistiche attuate dal 01/10/2016 al 31/03/2017 per l’adeguamento degli strumenti urbanistici locali al Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo.

considerato che il bene identitario già definito dal Piano paesaggistico regionale con il codice n. 5554, “*Casa cantoniera*”, di cui al *Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici ed identitari* definiti dal medesimo Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo (Norme Tecniche di Attuazione, articoli 48 e 51) – approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/14 del 16 aprile 2008 -, non risulta essere stato confermato dalla medesima competente Regione Autonoma della Sardegna con la riapprovazione del medesimo *Repertorio* con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/1 del 10/10/2014 (Volume *Beni identitari*) e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 del 29/12/2016, sopra citate;

considerate le valutazioni e motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti paesaggio con il parere endoprocedimentale del 16/10/2019;

considerato che il livello vincolistico e le relative prescrizioni di tutela per le aree interessate dal progetto sono state oggetto di una aggiornata verifica da parte della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio;

sentito, per le vie brevi, il **Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** della Direzione generale ABAP;

considerato il contributo istruttorio del **Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico**, della Direzione generale ABAP, di cui alla nota del 23/10/2019 sopra integralmente trascritta;



esaminata la documentazione prodotta dall'ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e dalla Società GEASAR S.p.A. – quest'ultima in nome e per conto dell'ENAC - e quella resa pubblica sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, in merito alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni (oggi “*condizioni ambientali*”) di cui alla lettera B) del decreto di compatibilità ambientale DSA-DEC-2009 n. 1372 del 21/10/2009 per la parte di progetto relativa al **Piano di Sviluppo Aeroportuale. PROLUNGAMENTO PISTA DI VOLO 23, NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO ALL'AEROPORTO E OPERE CONNESSE – 2° Stralcio funzionale e riqualifica dell'infrastruttura esistente** dell'Aeroporto di Olbia “Costa Smeralda”, localizzato nel Comune di Olbia (SS), esprime il seguente parere per quanto di competenza:

- **Prescrizione di cui alla lettera B), n. 1: non ottemperabile in questa fase**; si prende atto di quanto comunicato dalla Società GEASAR S.p.A., con la nota prot. n. 269 del 02/10/2019, in nome e per conto dell'ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, in merito alla previsione che tutti i lavori di scavo previsti nel progetto in oggetto saranno seguiti costantemente da personale specializzato archeologico. Si precisa, comunque, che tale sorveglianza dovrà attuarsi anche per quanto riguarda “...*gli scotichi iniziali dei cantieri e delle strade di cantiere da aprirsi ex novo o modificarsi ...*”. Il termine per l'avvio della verifica di ottemperanza è la macrofase: “CORSO D'OPERA” – 4. Fase di cantiere;
- **Prescrizione di cui alla lettera B), n. 2: non ottemperabile in questa fase**; il termine di avvio della presente “prescrizione” è la macrofase: “CORSO D'OPERA” – 4. Fase di cantiere;
- **Prescrizione di cui alla lettera B), n. 3: non ottemperabile in questa fase**; ai fini di quanto previsti nella presente prescrizione, si precisa all'ENAC che gli obblighi qui richiamati e comunque a carico del proponente – come anche del Direttore dei Lavori – sono riferiti alle disposizioni degli articoli 90, 161, 169 e 175, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico, con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione in caso di relative scoperte fortuite – anche dubbie - alla competente Soprintendenza e alla contestuale sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto al fine di consentire le verifiche tecniche di legge da parte del medesimo Ufficio periferico di questo Ministero. Il termine per l'avvio della verifica di ottemperanza è la macrofase: “ANTE-OPERAM” – 3. Fase precedente la cantierizzazione;
- **Prescrizione di cui alla lettera B), n. 4: non ottemperata**; si rileva che la prescrizione di predisporre e concordare anche con la competente Soprintendenza, con largo anticipo, un cronoprogramma delle indagini e degli accertamenti preventivi non è stata ancora ottemperata e, anzi, nel citato parere endoprocedimentale della Soprintendenza non è previsto il ricorso alle procedure di archeologia preventiva bensì, come sopra accennato, alla sorveglianza in corso d'opera di cui alla prescrizione B.1. Quanto sopra è pertanto difforme rispetto a quanto previsto nel progetto DSA-DEC_2009_0001372, ed è stato espresso dalla competente Soprintendenza ABAP– come anche confermato, per le vie brevi il 22/10/2019, dal funzionario archeologo di zona del medesimo Ufficio periferico del MiBACT - sulla base delle ulteriori conoscenze fin qui acquisite nel tempo sul campo, dalle quali emerge la relativa consapevolezza della mancanza di emergenze archeologiche di superficie tali da dover richiederne l'applicazione (cfr. p. 3 del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP del 16.10.2019: “...*tale misura [nota del Servizio II: quella di cui alla prescrizione n. B.1] appare sufficiente ai fini della tutela del patrimonio archeologico, dal momento che nelle aree coinvolte dai lavori, ben note al personale di questo Ufficio operante in Olbia, non sono note in superficie presenze archeologiche né di esse c'è notizia sia in bibliografia che nei dati d'archivio ...*”). È in ogni caso necessario evidenziare all'ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile che quanto sopra oggi determinato dal competente Ufficio periferico del MiBACT potrebbe determinare criticità e

12



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

ritardi nel corso della fase esecutiva dei lavori a causa di scoperte fortuite. In caso di rinvenimenti a carattere archeologico – anche dubbio - nelle fasi esecutive, la competente Soprintendenza ABAP potrà quindi comunque valutarne l'entità e l'effettivo interesse archeologico, anche in relazione alla fattibilità delle opere in progetto e richiedere l'esecuzione di sondaggi preventivi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 42/2004. Per quanto sopra e visto quanto già chiesto con la "prescrizione" n. B.15 (secondo periodo), quale misura esecutiva delle previsioni del DSA-DEC_2009_0001372, si deve precisare all'ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile che la stessa deve:

- a) comunicare l'inizio dei lavori, con un anticipo di almeno 7 (sette) giorni, alla competente Soprintendenza ABAP, inviando contestualmente il cronoprogramma aggiornato delle attività previste per i lavori di scavo, al fine di predisporre gli opportuni sopralluoghi del predetto Ufficio periferico del MiBACT;
 - b) comunicare alla competente Soprintendenza ABAP, nello stesso termine di 7 (sette) giorni di cui alla prescrizione esecutiva di cui alla lettera a), il nominativo del personale archeologico specializzato e fornito degli idonei requisiti di legge che sarà incaricato della sorveglianza, con oneri a carico del proponente, ai sensi della prescrizione n. B.1;
- **Prescrizione di cui alla lettera B), n. 5: non ottemperabile in questa fase**; il termine per l'avvio della verifica di ottemperanza è la macrofase: "CORSO D'OPERA" – 4. Fase di cantiere;
 - **Prescrizione di cui alla lettera B), n. 6: non ottemperabile in questa fase**; si richiama a riguardo quanto già prescritto ai nn. B.1, B.2 e B.3 del DSA-DEC_2009_0001372. Il termine per l'avvio della verifica di ottemperanza è la macrofase: "CORSO D'OPERA" – 4. Fase di cantiere;
 - **Prescrizione di cui alla lettera B), n. 7: non ottemperabile in questa fase**; si prende atto che i lavori previsti nel presente 2° Stralcio non sono limitrofi all'area indicata alla prescrizione n. B.1, rappresentando, comunque, che agli atti della Direzione generale ABAP non si rinviene alcuna precedente comunicazione dell'ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile in merito all'avvenuta ottemperanza di tale prescrizione durante l'approvazione e realizzazione del 1° Stralcio del progetto globale di cui trattasi;
 - **Prescrizione di cui alla lettera B), n. 8: ottemperata**; come già rilevato nella nota prot. 26135 del 23.09.2019 di questa Direzione Generale, la somma accantonata nel Quadro Economico del progetto esecutivo (pari a 5000,00 euro) risulta inadeguata a coprire il complesso delle indagini archeologiche così come previste alle prescrizioni B.1 e B.4. Tuttavia, si prende atto di quanto precisato in merito dalla Società GEASAR S.p.A., con la nota prot. n. 269 del 02/10/2019 – per conto dell'ENAC -, e ripreso nel parere endoprocedimentale prot. n. 11395 del 16.10.2019 della competente Soprintendenza, per la quale è stata riportato la disponibilità della Società GEASAR S.p.A. – per conto dell'ENAC -, responsabile dell'intervento, a sostenere le eventuali ulteriori necessità economiche con somme disponibili nel Quadro Economico per imprevisti e con le economie ottenute in gara. In tal senso, si può ritenere ottemperata la prescrizione in argomento;
 - **Prescrizione di cui alla lettera B), n. 9: non ottemperabile in questa fase**; il termine per l'avvio della verifica di ottemperanza è la macrofase: "CORSO D'OPERA" – 4. Fase di cantiere;
 - **Prescrizione di cui alla lettera B), n. 10: non ottemperabile in questa fase**; il termine per l'avvio della verifica di ottemperanza è la macrofase: "CORSO D'OPERA" – 5 Fase di rimozione e smantellamento del cantiere;
 - **Prescrizione di cui alla lettera B), n. 11: non ottemperabile in questa fase**; pur prendendo atto di quanto dichiarato dall'ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile con l'istanza del

13



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

28/10/2019

04/07/2019 (prot. n. 79208) relativamente al fatto che “*La presente prescrizione non ha attinenza diretta con il presente progetto*”, si deve rappresentare che la “prescrizione” deve essere, al contrario, ottemperata per quanto attiene alla realizzazione dello “*strato superficiale inerbito*” previsto in attacco e fine della pista di volo, come indicato nelle tavole TAV.1.11.1B e TAV.1.11.4B del Progetto Esecutivo. Il termine per l’avvio della verifica di ottemperanza è la macrofase: “CORSO D’OPERA” – 4 Fase di cantiere;

- **Prescrizione di cui alla lettera B), n. 12: non attinente al presente progetto esecutivo del 2° stralcio**; si prende atto di quanto dichiarato dall’ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile con l’istanza del 04/07/2019 (prot. n. 79208) relativamente al fatto che “*La presente prescrizione non ha attinenza diretta con il presente progetto*”, in quanto attinente agli interventi del 1° Stralcio;
- **Prescrizione di cui alla lettera B), n. 13: non attinente al presente progetto esecutivo del 2° stralcio**; si prende atto di quanto dichiarato dall’ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile con l’istanza del 04/07/2019 (prot. n. 79208) relativamente al fatto che “*La presente prescrizione non ha attinenza diretta con il presente progetto*”, in quanto attinente agli interventi del 1° Stralcio;
- **Prescrizione di cui alla lettera B), n. 14: non attinente al presente progetto esecutivo del 2° stralcio**; si prende atto di quanto dichiarato dall’ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile con l’istanza del 04/07/2019 (prot. n. 79208) relativamente al fatto che “*La presente prescrizione non ha attinenza diretta con il presente progetto*”;
- **Prescrizione di cui alla lettera B), n. 15: non ottemperabile in questa fase**; il termine per l’avvio della verifica di ottemperanza, visto quanto chiesto al secondo periodo della presente “prescrizione”, è la macrofase: “ANTE-OPERAM” – 3 Fase precedente la cantierizzazione;
- **Prescrizione di cui alla lettera B), n. 16: ottemperata**.


Si rimane in attesa di ricevere le ulteriori comunicazioni ed assicurazioni di ottemperanza da parte dell’ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e, conseguentemente, della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio.

MA
Il Responsabile del Procedimento
UOTT n. 1 - Arch. Piero Aebischer
(tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it)

Il Dirigente del Servizio
Arch. Roberto Banchini



IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Federica GALLONI)



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it